

**Ordinanza
concernente l'importazione e il transito per via aerea
di animali provenienti da Paesi terzi
(OITA)**

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 2007¹ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 4 Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. dichiarare preventivamente al servizio veterinario di confine le partite soggette a visita obbligatoria almeno prima del loro arrivo;
- a^{bis} se l'arrivo previsto delle partite è fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente l'arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine del rispettivo aeroporto, prima dell'atterraggio dell'aereo;
- b. portare le partite al controllo del servizio veterinario di confine, seguendo le istruzioni dello stesso;
- c. coadiuvare il servizio veterinario di confine preparando gli animali per la visita e riprendendone possesso dopo la stessa; e

Art. 5 cpv. 3

³ Gli esercenti di aeroporti notificano all'UFV le imprese incaricate e segnalano loro gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 6 Servizi postali e di corriere

Le imprese che offrono servizi postali e di corriere devono presentare al posto d'ispezione frontaliero designato dall'UFV le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine, immediatamente dopo il loro arrivo.

¹ RS 916.443.12

Art. 7 cpv. 5

⁵ La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1-3.

Art. 13 Abs. 1^{bis} e 2

^{1bis} La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1-3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo.

² Immediatamente dopo l'atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l'aeromobile, devono essere portati dalle imprese incaricate nelle sale per animali indicate dal servizio veterinario di confine e sottoposti al controllo di quest'ultimo.

Art. 14 Partite destinate a un Paese terzo in transito per i Paesi membri dell'Unione Europea

¹ Per le partite provenienti da Paesi terzi e destinate a un Paese terzo, che vengono trasportate attraverso uno Stato membro dell'Unione Europea, si applica l'articolo 7 cpv 1 e 3.

² La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1-3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo.

³ Le partite possono transitare se:

- a. la partita proviene da un Paese terzo da cui l'importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;
- b. in caso di respingimento, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla;
- c. si è in presenza, qualora fosse necessario, di un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l'UFV divulga i certificati necessari in internet.

⁴ Immediatamente dopo l'atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l'aeromobile, devono essere portati dalle imprese incaricate nelle sale per animali indicate dal servizio veterinario di confine e sottoposti al controllo di quest'ultimo.

⁵ All'interno dell'aeroporto gli animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall'Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale.

Art 14a Partite destinate direttamente a un Paese terzo

¹ Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate in seguito direttamente dalla Svizzera in un Paese terzo si applica l'articolo 14 capoversi 1 e 3-5.

² L'UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la dichiarazione preventiva per tali partite.

Art. 15 cpv. 2

² L'UFV può ridurre le frequenze dei controlli fisici per gli animali provenienti dai Paesi di cui all'articolo 16 della direttiva 91/496/CEE².

Art. 17 cpv. 6 lett. a

⁶ Il servizio veterinario di confine:

- a. rilascia alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione una copia autenticata del certificato veterinario e ne conserva l'originale;

Art. 19 cpv. 1-3

¹ Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) è compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 è compilata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all'articolo 14a il DVCE non deve essere compilato.

² Un importatore con sede in Svizzera che importi o lasci transitare delle partite in un Paese membro dell'Unione Europea deve compilare elettronicamente tramite *Traces* la parte 1 del DVCE. Per altre partite la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo.

³ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di dichiarazione preventiva, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell'arrivo degli animali.

Art. 20 cpv. 1

¹ Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui all'articolo 8. Lo svolgimento dei controlli nel territorio svizzero spetta al veterinario cantonale.

II

La presente modifica entra in vigore il

.....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova